

Verbale dell'adunanza

del giorno 26 giugno 1914.

Sono presenti: il Presidente Svingher, i Consiglieri Ferrando e Beneduce, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Truffa Villano - Responsabilità del Cassiere.

Il Direttore Generale ricorda come il Comitato Permanente, nell'adunanza del 28 aprile 1913 - informato della truffa con la quale un sedicente avvocato Luigi Villano, mediante la presentazione di documenti falsi, riuscì a farsi pagare dal Sig. Caldara Monti, allora funzionario del Cassiere delle Tabacche, la somma di L. 249,24, per una operazione di servizione contro cessione del quinto delle stipendie - espresse l'avviso che, per quanto non sembri avere il Caldara Monti mancato della solita diligenza e delle cautele prescritte, non si potesse prescindere dal chiamarlo responsabile per il voto di cassa, salvo le debite rivalutazioni dopo il risultato della istruttoria in corso.

La istruttoria non è stata ancora chiusa; e pertanto il signor Caldara Monti fa vice insistenza

per ottenere la restituzione della somma suddetta, che
è stata trattata sulla cauzione che egli aveva presta-
to per le sue attribuzioni di cassiere. Egli ha prodot-
to un parere, in data 10 giugno 1913, dell'avvocato
Abbone di Milano, il quale, basandosi specialmente
sulla considerazione che il signor Caldara Monti, quan-
do il fatto avvenne (29 marzo 1913) non aveva la carica
effettiva di cassiere, ma solo ne disimpegnava le funzioni
senza precise istituzioni, perché queste gli furono comu-
nicate solo successivamente, nell'aprile, e che, d'altra
parte, i documenti in base ai quali egli procedette
al pagamento erano falsi nelle firme, ma apparen-
tamente validi perché compilati su stampati delle Fini-
ze dello Stato; conclude che, non avendo obbligo
di accertare la identità della persona, ma solo la
validità dei documenti, il Caldara Monti non è
responsabile del pagamento eseguito, né ha veste per
agire contro l'amministrazione finanziaria.

Ma l'Avvocatura Generale Erariale, con lettera
del 28 maggio u.s. di cui viene data lettura, ha osser-
vato che obbligo principale di ogni funzionario o
commesso pagatore è quello appunto di accertare
la identità delle persone che si presentano a riscuo-
tere, e che questa necessità « è imposta dalla comune
« diligenza di un qualsiasi funzionario o commesso,

« indipendentemente affatto dalle particolari istanze
 « che possano precisare in questa e in quella amministra-
 « zione i mezzi dalla medesima ritenuti sufficienti o
 « più idonei ». Le carte in base alle quali il signor
 Caldara Monti ha creduto di poter pagare, non erano,
 dichiara l'Avvocatura Generale, sufficienti a dare « la
 più ferma garanzia » della identità della persona
 che ne aveva il possesso. E però essa conclude opinan-
 do che della restare ferme l'addebito fatto dalla Divi-
 sione Generale al Sig. Caldara Monti.

Il Comitato prende atto delle comunicazioni del
 Direttore Generale, esprimendo l'avviso che convenga dar
 notizia al signor Caldara Monti del parere della
 Avvocatura Generale, conforme alla deliberazione
 già presa dalle stesso Comitato.

Ruf

2. Posizione del capo ufficio cav. Costanzo
 Scarella.

Il Direttore Generale ricorda come il cav. Costanzo
 Scarella, che disimpegna con lodovole zelo le mansioni
 di Capo dell'Ufficio Speciale, sia tuttora impiegato
 presso il Ministero delle Finanze, col grado di primo
 Segretario. Egli fu da quel Ministero inviato in mis-
 sione fino dal maggio 1912 presso l'Istituto Nazionale,

dal quale percepisce uno speciale assegno, e la missione
 fu dal Ministero stessa confermata nel 1913. Ora però
 la Corte dei Conti, a decorrere dal 1° gennaio 1914, giudi-
 cando irregolare la posizione dello Scarella, si è opposta
 al pagamento del suo stipendio. A mezzo del Mini-
 stero di Agricoltura, Industria e Commercio, si sono
 fatte ripetute insistenze presso quello delle Finanze,
 il quale a sua volta ha interpellato la Corte dei Con-
 ti a voler tornare sulle sue determinazioni. Ma il
 Presidente della Corte, con lettera del 18 giugno corr.,
 diretta al Ministro delle Finanze, ha partecipato che
 la Sezione 1^a non ha creduto di poter modificare l'ar-
 rivo già espresso, e che « Se pure ragioni speciali
 « di servizio o circostanze di carattere tecnico-ammini-
 « strativo rendono necessario che lo Scarella continui
 « a prestar l'opera sua presso l'Istituto delle Assicura-
 « zioni, la Sezione ha ritenuto che ogni assegno com-
 « posto al detto funzionario, sia a titolo di stipen-
 « dio, sia a titolo di indennità di missione, debba
 « gravare sul bilancio delle Istituzioni, il quale dovrà
 « quindi rimborsare al bilancio delle Finanze la
 « spesa dello stipendio percepito dal car. Scarella,
 « versandone l'importo in entrata con imputazione
 « al capitolo dei preventivi reintegrabili al bilancio pas-
 « sivo. »

Essi atti di tali comunicazioni, il Comitato delibera che a decorrere dal 1° luglio p.v. l'Isituto, pur continuando a corrispondere al cav. Scarella l'indennità di missione nella misura precedentemente fissata, si assuma altresì l'onere di rimborsare il Ministero delle Finanze della spesa delle stipendii corrisposti come primo Segretario, compresa pure la quota rappresentante la ritenuta in conto Tesoro agli effetti della pensione.

Il Comitato è poi di parere, anche nello stesso interesse del cav. Scarella, che debbasi chiarire se in conseguenza delle nuove disposizioni che si andranno ad adottare, possa eventualmente derivare danno al cav. Scarella, sia in rapporto alla carriera di lui nel Ministero, sia specialmente nei riguardi del computo degli anni valvoli per la pensione. v

Or

3. Riattivazione di polizza sospesa del sig. Francesco Bagnoli.

Letta la relazione del Direttore Generale sulla domandata riattivazione della polizza del sig. Francesco Bagnoli, assicurato per L. 30.000 presso la « Reale » fino dal 1 gennaio 1889;

Ritenuto che nella polizza è indicato che il domicilio dell'assicurato è in Reggio Emilia, e che sui registri ceduti dalla « Reale » all'Isituto è una annota,



zione dalla quale risulta che « l'assicurato si trasferisce a Tripoli, ma i premi devono sempre incassarsi a Reggio Emilia ». Infatti, la quietanza relativa al premio scaduto in giugno 1913 fu inviata alla Agenzia di Reggio Emilia, ed ivi regolarmente ritirata. Invece la quietanza del premio successivo, scaduto in dicembre 1913, fu inviata alla Agenzia di Tripoli, che la ritornò insoluta per inaffidabilità dell'assicurato;

Che il 3 aprile scorso l'Agenzia di Reggio telegrafava essersi ivi presentato l'assicurato per ritirare la sua quietanza, e ne chiedeva l'invio. La Direzione Generale, poiché era già trascorso il periodo di mora oltre il quale, a norma delle condizioni di polizza, la riattivazione è subordinata all'esito di una regolare visita medica, rispondeva il giorno seguente chiedendo la visita, e, non avendo ricevuto altra comunicazione, sollecitava l'Agenzia il 3 maggio scorso, ed il 20 ne riceveva notizia che l'assicurato trovavasi ricoverato al manicomio;

Che ora, il 6 giugno, è stata chiesta nell'interesse dell'assicurato la rimessa in vigore del contratto, facendosi osservare che la quietanza del giugno 1913, come tutte le precedenti, fu ritirata regolarmente dalla Agenzia di Reggio Emilia; e che più volte, entro il termine di mora, fu domandata quella del dicembre

alla Agenzia stessa, la quale soltanto con molto ritardo ne fu richiesta alla Direzione Generale;

Considerato che l'assicurato ha regolarmente pagato i premi relativi alla sua polizza per più di 33 anni; che, come risulta dalle circostanze esposte, egli ebbe cura di notificare il suo trasferimento a Tripoli e il suo proposito di continuare in Reggio Emilia il pagamento dei premi, come accadde in fatto per quello scaduto nel giugno 1913; e che non è addebitabile a sua negligenza il fatto che egli non potesse in tempo utile ritirare la quietanza del dicembre, la quale era stata inviata a Tripoli malgrado l'annotazione di registri della "R. Reale" che era stata tenuta presente nel giugno;

Il Comitato è di parere che per ovvie ragioni di equità non convenga allo Istituto negare la riattivazione della polizza onde trattarsi, senza visita medica, così come è stata domandata.

Dr

4- Saggio di interesse per lo sconto anticipato di polizze a termine fisso.

Letta la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto che con qualche frequenza si presenta il caso che sia richiesto dagli interessati il pagamento del valore attuale di polizze a termine fisso colpite da sinistro, e per le quali l'assicurato abbia già versato



gato tutte le annualità di premio stabilite. Il caso è, anzi, talvolta, previsto nelle polizze stesse, le quali stabiliscono anche il saggio di interesse annuo per il conteggio e la liquidazione dello sconto. Così, per esempio, la "Regale", pratica, per queste operazioni, il saggio del 6%. Trattasi, pertanto, di una operazione finanziaria di investimento proficua, per la quale conviene che anche l'Istituto Nazionale stabilisca il saggio di interesse da adottare.

Considerato che per le operazioni di acquisto di annualità concesse dallo Stato, le quali sono normalmente di tanto maggiore entità, l'Istituto ha adottato il saggio del 5.25%.

Il Comitato, in conforme avviso del Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che per le operazioni di sconto delle polizze a termine fissa non possa praticarsi un saggio inferiore al 5.20%.

5. Domanda di compenso dell'Ispettore aggiunto Di Spilimbergo.

Vista la lettera 20 giugno u.s. con la quale l'Ispettore aggiunto conte Di Spilimbergo ha chiesto alla Direzione Generale di essere compensato del danno pecuniario derivatogli dall'essere rimasto per oltre quat-

tre mesi continuamente fisco in Ancona, per la
riorganizzazione di quella Agenzia Generale, senza por-
cipire spese di soggiorno, fino a quando, dopo la metà
del giugno corrente, ha potuto riprendere il suo servizio
di ispezioni anche nelle altre Agenzie del Comparti-
mento del quale egli ha la reggenza;

In conformità proposta del Direttore Generale;

Il Comitato è di parere che al predetto ispettore
potrà essere accordato un compenso speciale, in ragione
di L. 100 al mese per il periodo di tempo da lui
trascorso in Ancona per la riorganizzazione dell'A-
genzia.

6. Svincoli parziali di cauzioni di
Agenti Generali.

107

Vide le domande degli Agenti Generali di
Vicenza e di Caserta per ottenere lo svincolo di metà
della cauzione da essi prestata per l'organizzazione
della produzione e della amministrazione del portafoglio;

Ritenuto, quanto alla Agenzia di Vicenza, che
l'organizzazione di essa è stata completata a termi-
ni della lettera di nomina, con la istituzione
di Agenzie locali in tutti i Comuni capoluoghi di
circondario e di mandamento, e in qualche altro
comune; e con razionale ordinamento degli uffici



interni dell' Agenzia; che il titolare dell' Agenzia, signor Ettore Serafini, circondato da buoni prodotti, si professionisti, si adopera personalmente per dare incremento alla produzione, la quale al 31 dicembre 1913 aveva raggiunto L. 2.168.058 di capitali assicurati, in polizze perfezionate, superando, così, molto notevolmente l' impegno di produzione per il 1913 che era di L. 1.200.000;

Ritenute, quanto alla Agenzia di Caserta, che a completare la organizzazione della Agenzia, a termini della lettera di nomina, manca ancora la istituzione di quattro Agenzie locali; in altrettanti capoluoghi di mandamento; ma che, per contro, sono state istituite 21 agenzie locali in altri comuni della provincia che non sono capoluoghi;

che per tutto il resto l' Agente ha pienamente corrisposto a tutti gli impegni assunti, e che mentre l' impegno di produzione per il 1913 era di lire 2.500.000, la produzione raccolta in proposte ammontava al 31 dicembre scorso a L. 6.257.185.

Su conforme proposta del Direttore Generale, Il Comitato, a termini dell' art. 18 lettera a) del Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali, consente lo svincolo di metà della causale

ne prestata per la organizzazione degli Agenti Generali di Firenze e di Livorno, a concorrenza, rispettivamente di L. 3.500 e di L. 5.000.

Dopo di ciò il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Stuppi

Il Direttore Generale

Stuppi

Il Cons.^o Segretario, *effensore*

Stuppi

